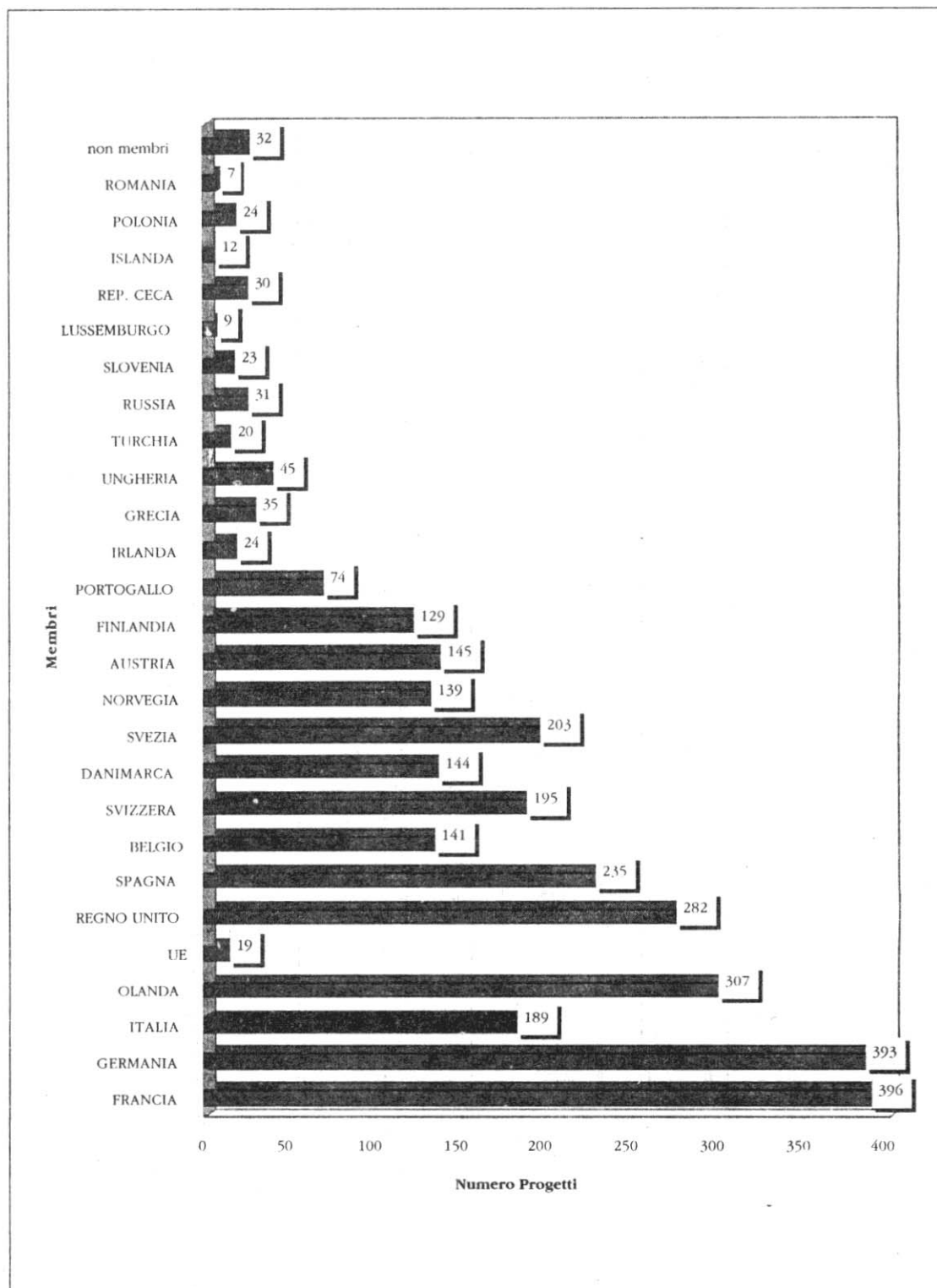


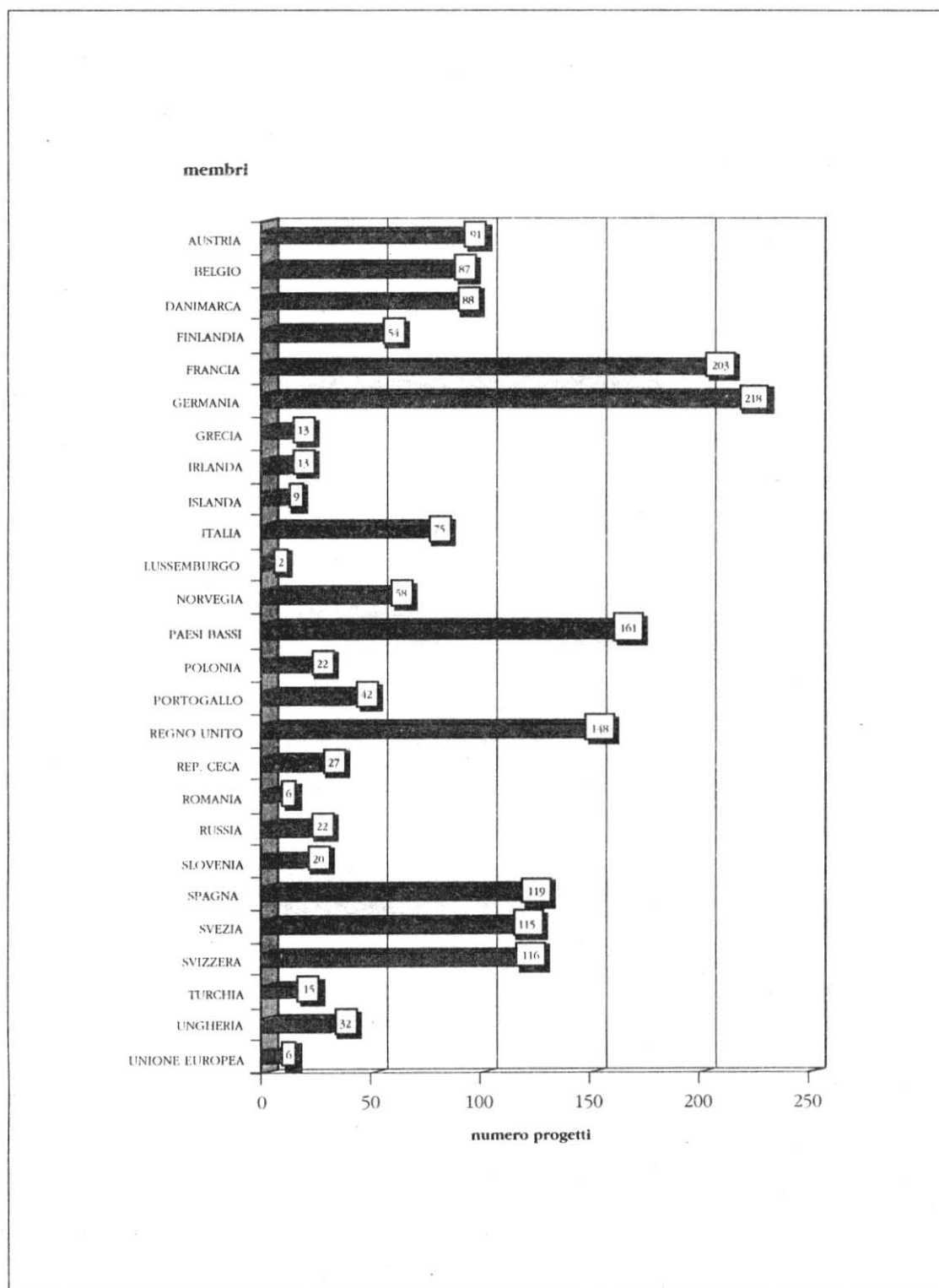
Tabella 3 - Membri ed organismi nei progetti in corso

|                  | numero<br>progetti | industrie |     | istituti di ricerca |      | altre | totale |
|------------------|--------------------|-----------|-----|---------------------|------|-------|--------|
| membri           |                    | tutte     | pmi | tutte               | univ |       |        |
| AUSTRIA          | 91                 | 89        | 63  | 40                  | 24   | 10    | 139    |
| BELGIO           | 87                 | 83        | 51  | 31                  | 20   | 2     | 116    |
| DANIMARCA        | 88                 | 80        | 51  | 25                  | 12   | 10    | 115    |
| FINLANDIA        | 54                 | 81        | 45  | 28                  | 11   | 5     | 114    |
| FRANCIA          | 203                | 338       | 171 | 96                  | 21   | 12    | 446    |
| GERMANIA         | 218                | 260       | 142 | 111                 | 50   | 7     | 378    |
| GRECIA           | 13                 | 8         | 5   | 10                  | 6    | 1     | 19     |
| IRLANDA          | 13                 | 11        | 8   | 4                   | 4    | 0     | 15     |
| ISLANDA          | 9                  | 14        | 14  | 3                   | 0    | 1     | 18     |
| ITALIA           | 75                 | 103       | 35  | 29                  | 11   | 1     | 133    |
| LUSSEMBURGO      | 2                  | 2         | 0   | 0                   | 0    | 0     | 2      |
| NORVEGIA         | 58                 | 58        | 36  | 13                  | 3    | 7     | 78     |
| PAESI BASSI      | 161                | 191       | 112 | 47                  | 23   | 8     | 246    |
| POLONIA          | 22                 | 8         | 5   | 21                  | 6    | 3     | 32     |
| PORTOGALLO       | 42                 | 38        | 23  | 22                  | 8    | 7     | 67     |
| REGNO UNITO      | 148                | 202       | 104 | 64                  | 42   | 21    | 287    |
| REP. CEEA        | 27                 | 22        | 16  | 14                  | 7    | 1     | 37     |
| ROMANIA          | 6                  | 6         | 4   | 5                   | 2    | 0     | 11     |
| RUSSIA           | 22                 | 16        | 9   | 19                  | 2    | 0     | 35     |
| SLOVENIA         | 20                 | 17        | 13  | 13                  | 4    | 1     | 31     |
| SPAGNA           | 119                | 142       | 94  | 44                  | 20   | 9     | 195    |
| SVEZIA           | 115                | 106       | 67  | 23                  | 9    | 5     | 134    |
| SVIZZERA         | 116                | 155       | 105 | 104                 | 45   | 6     | 265    |
| TURCHIA          | 15                 | 15        | 9   | 9                   | 7    | 3     | 27     |
| UNGHERIA         | 32                 | 18        | 12  | 23                  | 9    | 3     | 44     |
| UNIONE           | 6                  | 0         | 0   | 4                   | 0    | 1     | 5      |
| EUROPEA          |                    |           |     |                     |      |       |        |
| Paesi non membri | 25                 | 15        | 5   | 18                  | 8    | 1     | 34     |

|               |            |             |             |            |            |            |             |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>totale</b> | <b>664</b> | <b>2078</b> | <b>1199</b> | <b>820</b> | <b>354</b> | <b>125</b> | <b>3023</b> |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|

Figura 1 - Partecipazione dei membri EUREKA ai progetti



**Figura 2 - Partecipazione dei membri EUREKA ai progetti in corso**

**Figura 3 - Progetti in corso e ultimati**  
(ultimi 6 anni)

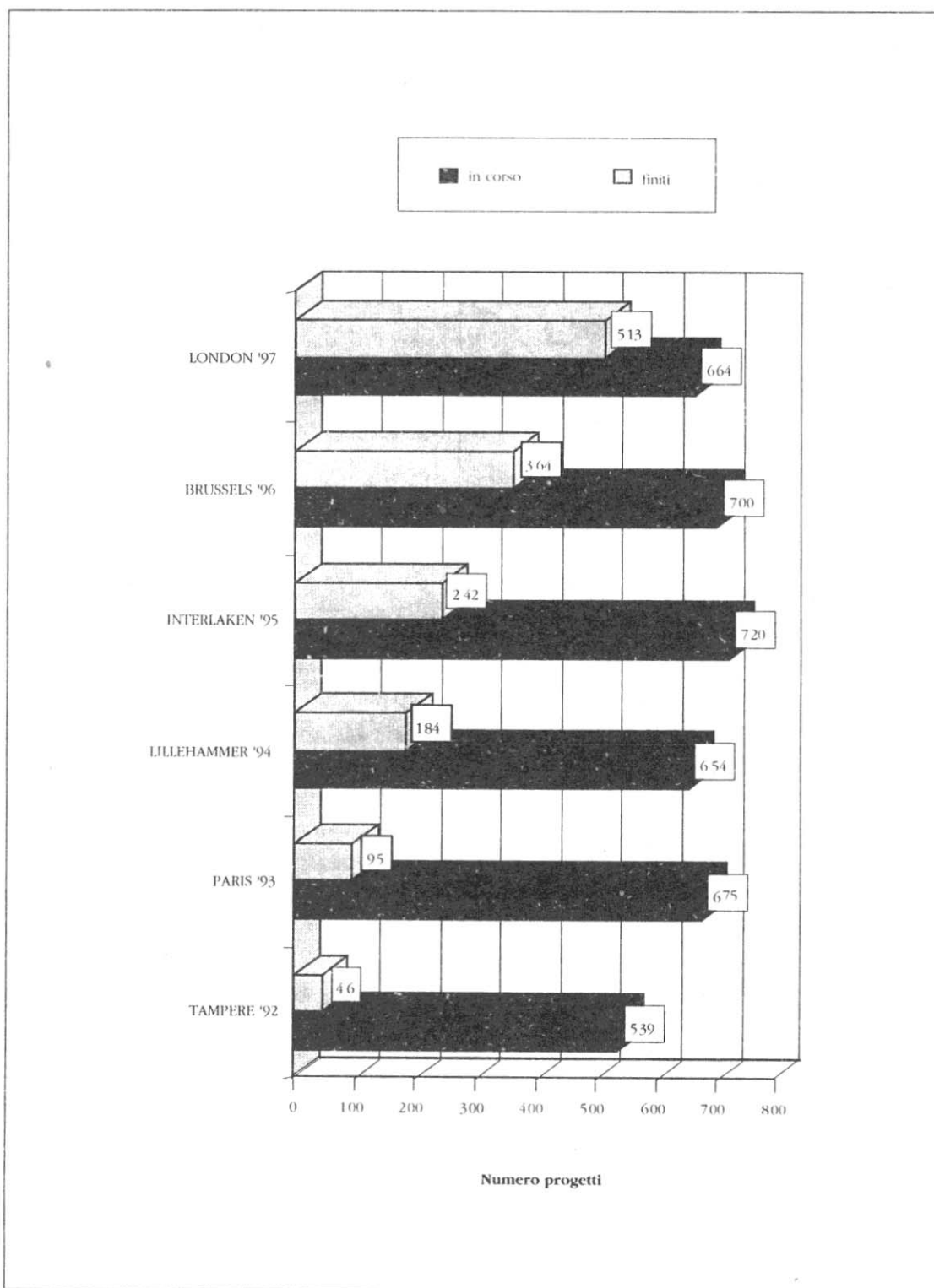
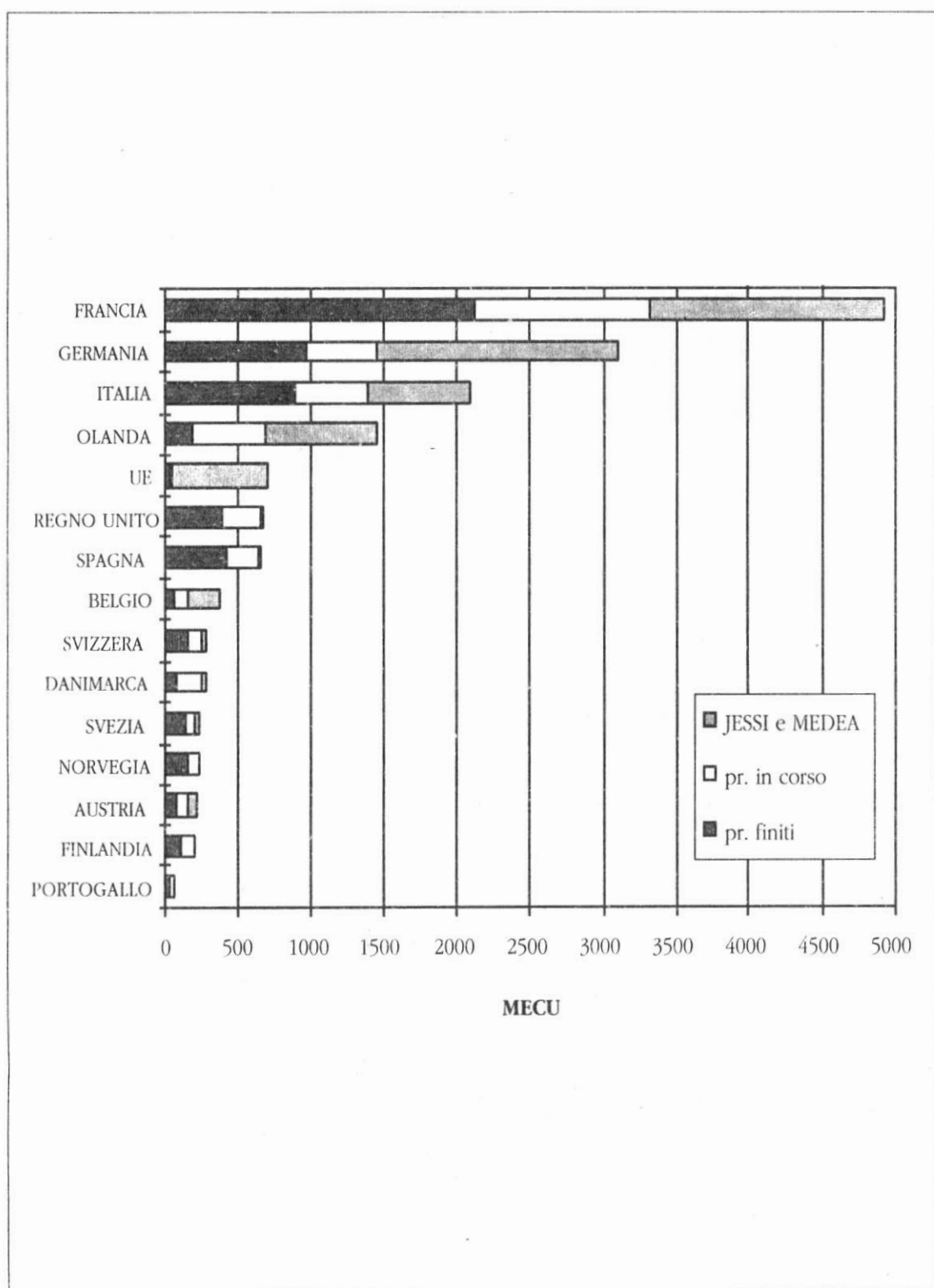
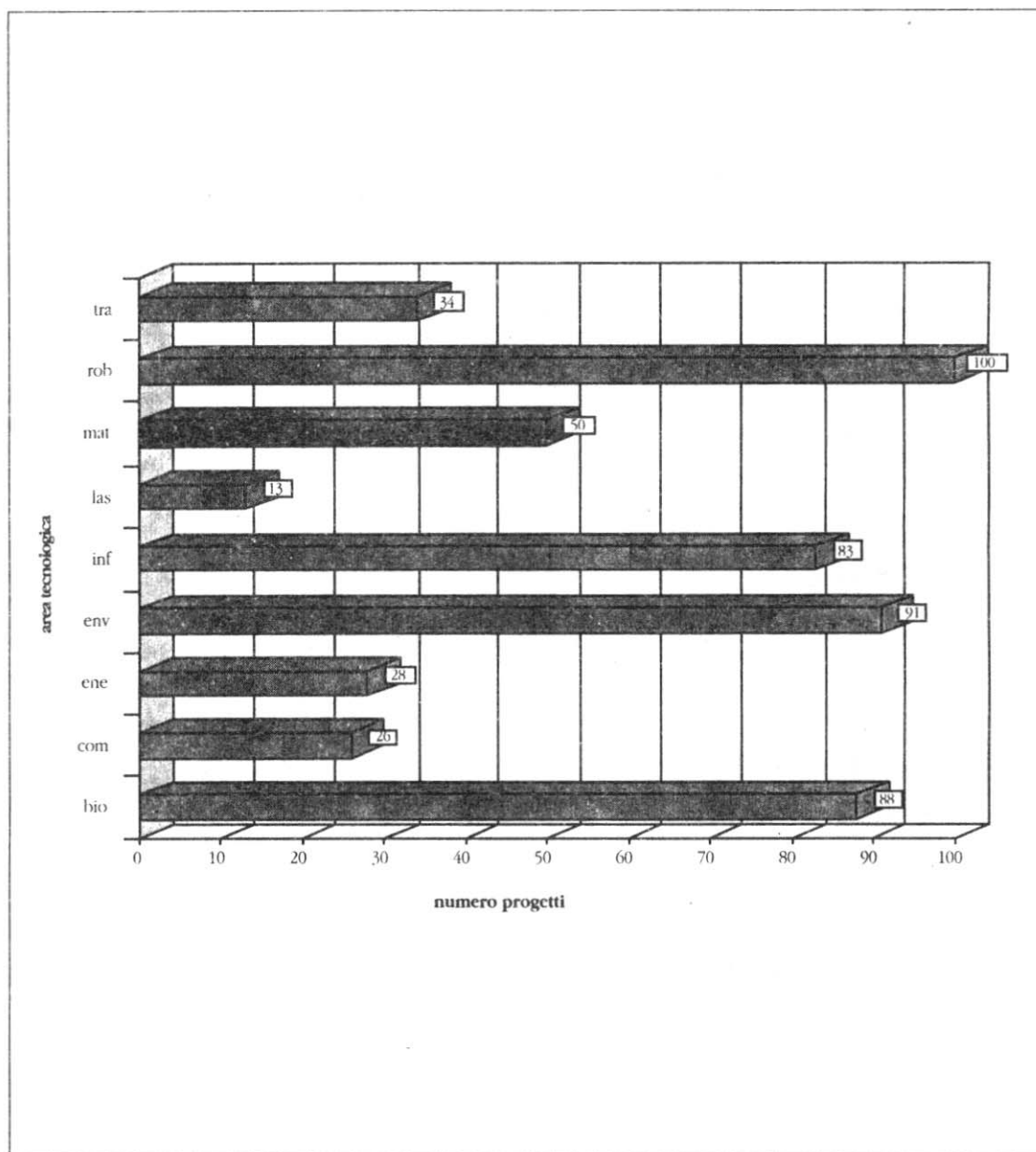


Figura 4 - Costi sostenuti dai Paesi membri maggiormente coinvolti



**Figura 5 - Numero progetti ultimati**  
(totale 513)



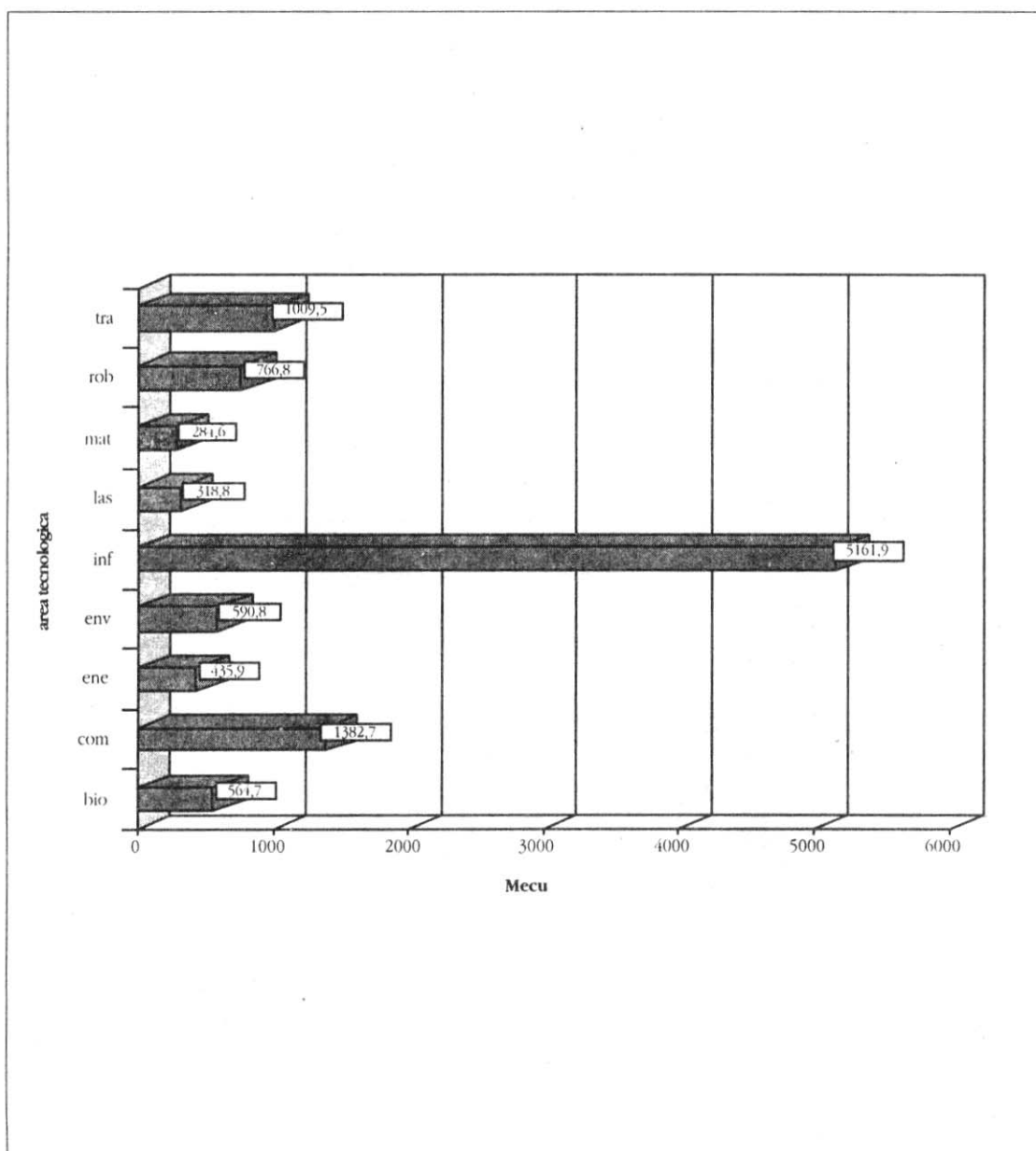
LEGENDA:

**tra:** trasporti  
**rob:** robotica  
**mat:** nuovi materiali

**las:** laser  
**inf:** telematica  
**env:** ambiente

**ene:** energia  
**com:** comunicazioni  
**bio:** biotecnologie

**Figura 6 - Costo dei progetti ultimati**  
(totale 1051,6 MECU)



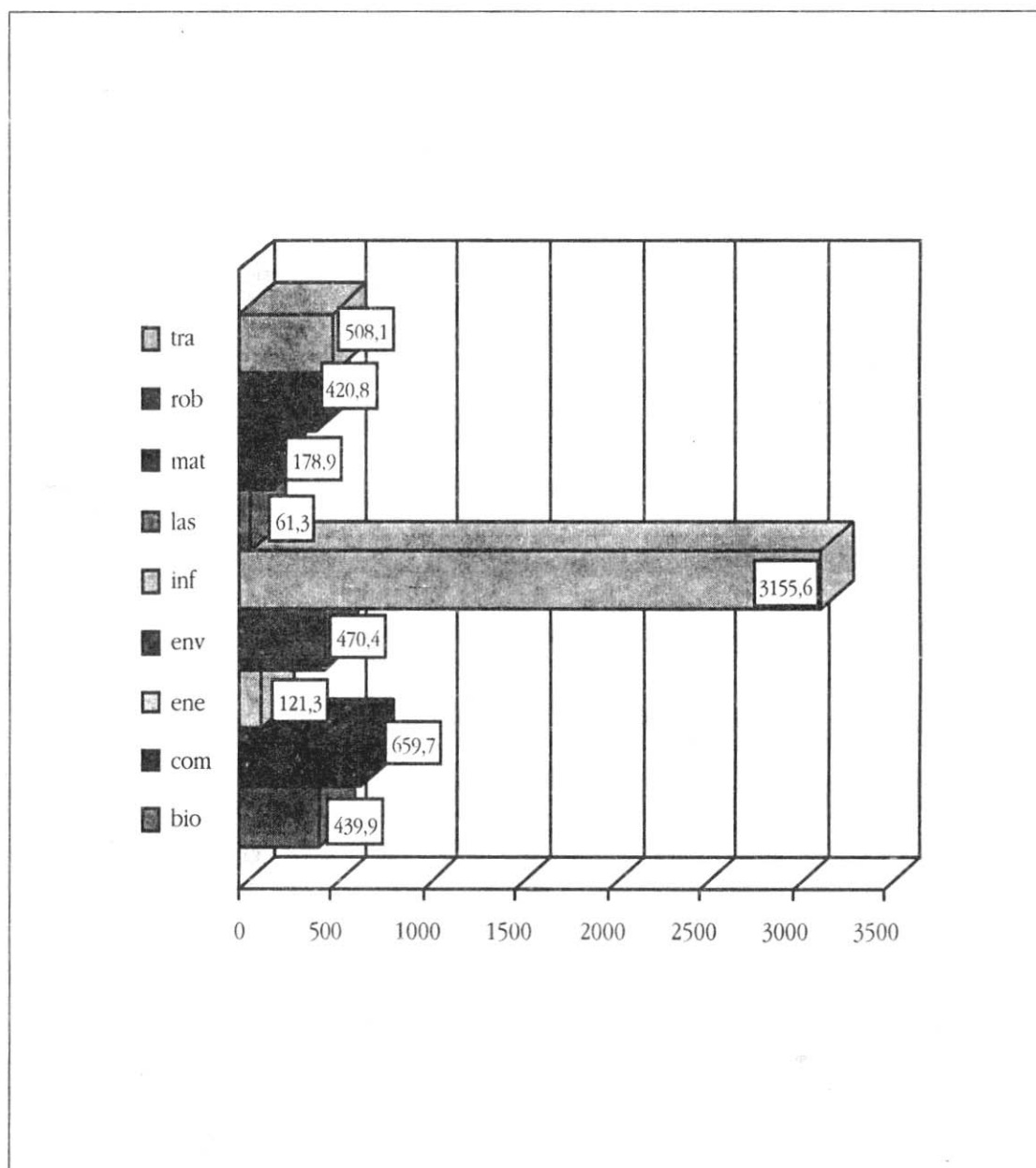
## LEGENDA:

**tra:** trasporti  
**rob:** robotica  
**mat:** nuovi materiali

**las:** laser  
**inf:** telematica  
**env:** ambiente

**ene:** energia  
**com:** comunicazioni  
**bio:** biotecnologie

**Figura 7 - Costo dei progetti in corso per area tecnologica**  
(totale 6016 Mecu)



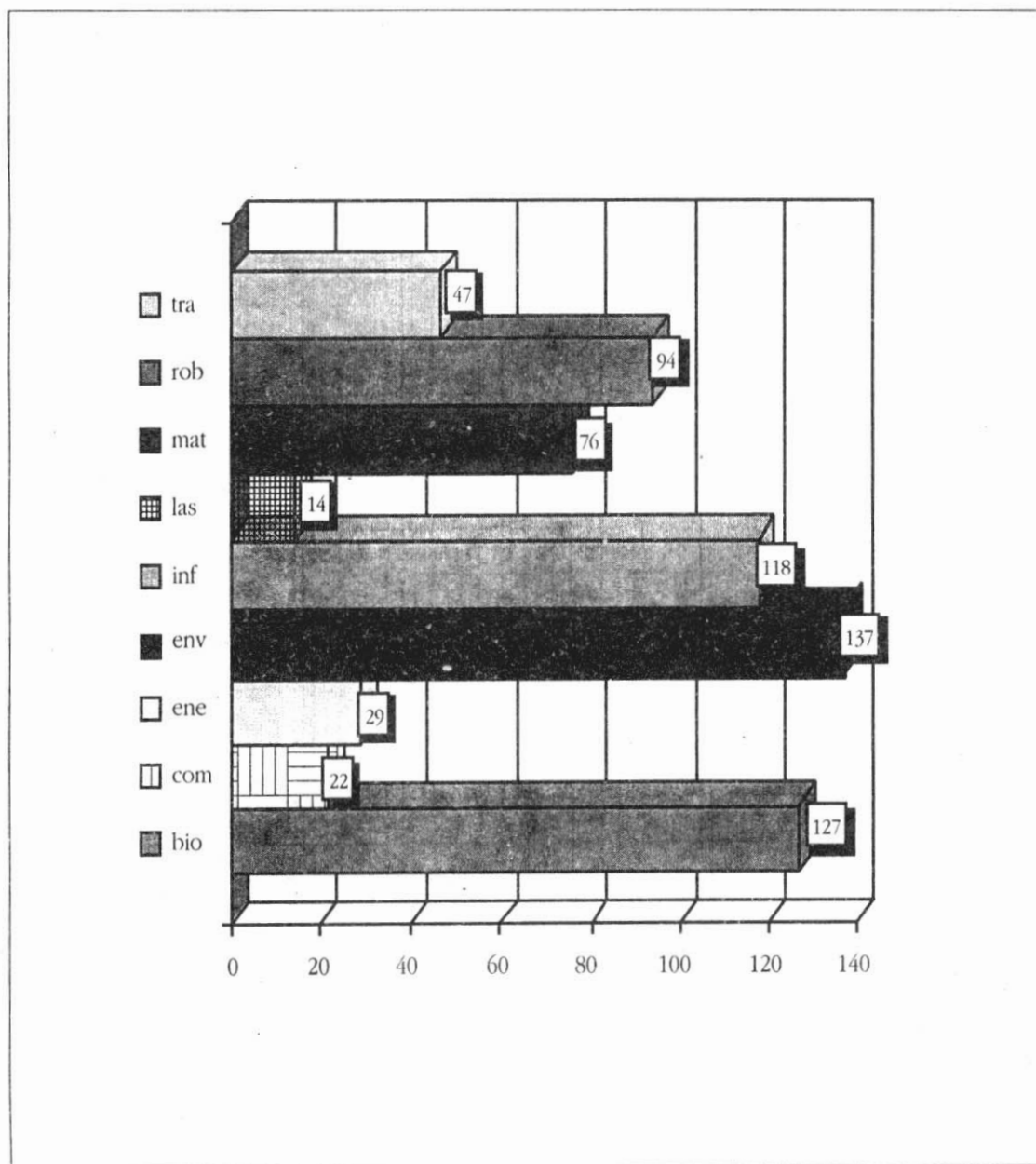
## LEGENDA:

**tra:** trasporti  
**rob:** robotica  
**mat:** nuovi materiali

**las:** laser  
**inf:** telematica  
**env:** ambiente

**ene:** energia  
**com:** comunicazioni  
**bio:** biotecnologie

**Figura 8 - Numero dei progetti per area tecnologica**  
(totale progetti 664)



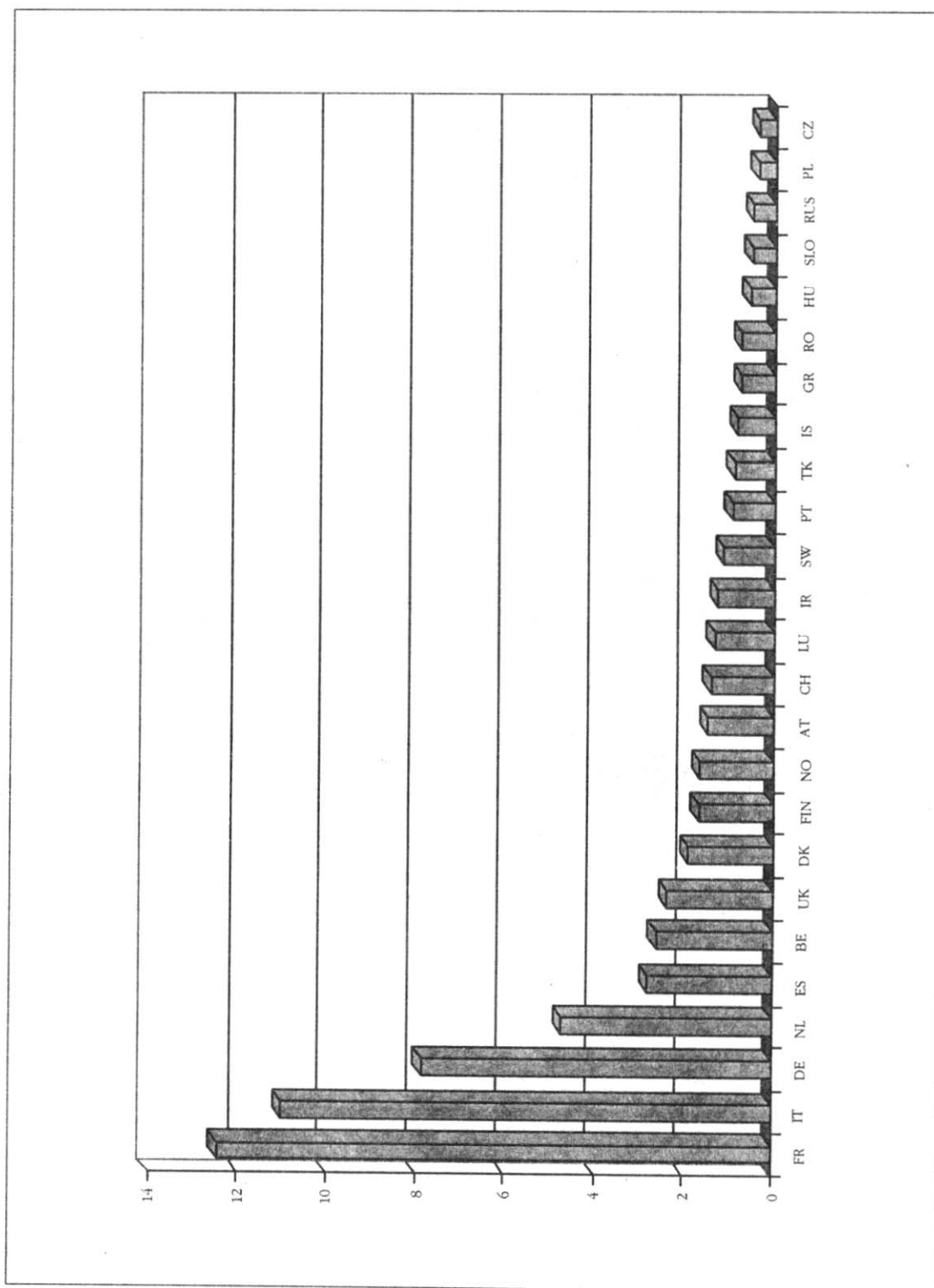
## LEGENDA:

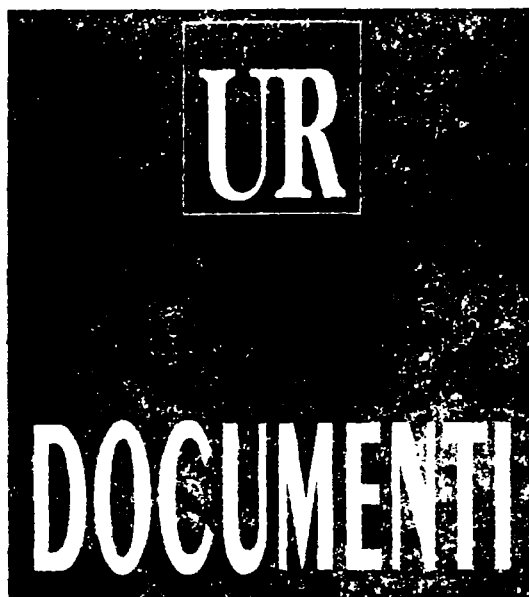
**tra:** trasporti  
**rob:** robotica  
**mat:** nuovi materiali

**las:** laser  
**inf:** telematica  
**env:** ambiente

**ene:** energia  
**com:** comunicazioni  
**bio:** biotecnologie

**Figura 9 - Costo medio per progetto di ciascun membro**





**DOC R/Σ1 • Dichiarazione di principi di Hannover**

**DOC R/Σ2 • Legge 11 ottobre 1986, n. 676**

**Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative  
riguardanti il programma EUREKA**

**DOC R/Σ3 • Legge 17 febbraio 1982, n. 46**

**. Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale**

**DOC R/Σ4 • Legge 13 febbraio 1987, n. 22**

**Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46  
di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione  
internazionale e comunitaria**

**DOC R/Σ5 • DM - Nuove modalità procedurali per la concessione  
delle agevolazioni previste dagli interventi a valere  
sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata**

**DOC R/Σ6 • EUREKA Project Form**

## La dichiarazione di principi di Hannover

### Dichiarazione di principi su EUREKA

L'Iniziativa EUREKA è stata istituita da una Conferenza di Ministri di 17 Paesi e di membri della Commissione delle Comunità Europee, riunitasi a Parigi il 17 luglio 1985.

La Dichiarazione di Hannover, che definisce i principi della struttura di EUREKA, è stata approvata nel corso della Conferenza Ministeriale di Hannover il 6 novembre 1985, in occasione della quale i Ministri di 18 Paesi e un membro della Commissione delle Comunità Europee hanno concordato quanto segue.

### Obiettivo

Obiettivo di EUREKA è di aumentare, tramite una più stretta cooperazione tra le imprese e gli istituti di ricerca nel settore delle tecnologie avanzate, la produttività e la competitività delle industrie e delle economie nazionali europee sul mercato mondiale e quindi di rafforzare le basi per una prosperità ed una occupazione durature: EUREKA consentirà all'Europa di controllare e sfruttare le tecnologie che sono importanti per il suo futuro e di accrescere le sue capacità in altre aree cruciali. Ciò si raggiungerà incoraggiando e facilitando una maggiore cooperazione industriale, tecnologica e scientifica su progetti e servizi con un potenziale mercato mondiale e basati su tecnologie avanzate.

I progetti EUREKA serviranno a scopi civili e saranno diretti al settore sia privato che pubblico del mercato.

### Aspetti centrali e criteri

1. Inizialmente i progetti EUREKA riguarderanno principalmente prodotti, processi e servizi nei seguenti settori di tecnologia avanzata: informatica e telecomunicazioni, robotica, tecnologia marina, laser, protezione dell'ambiente e tecnologie dei trasporti.

EUREKA comprenderà anche importanti progetti di sviluppo e di ricerca nel campo della tecnologia avanzata, volti alla creazione dei prerequisiti tecnici di una infrastruttura moderna ed alla soluzione dei problemi transfrontalieri.

2. EUREKA è aperta a tutte le potenzialità efficienti, comprese quelle esistenti nelle piccole e medie imprese, nonché in istituti di ricerca più piccoli, ove sono stati avviati molti dei nuovi processi e prodotti tecnologici.

3. Lo scambio di tecnologie tra imprese ed istituti europei rappresenta un prerequisito per un alto livello tecnologico dell'industria europea.

I progetti EUREKA incoraggeranno ed amplieranno tali scambi.

4. I progetti EUREKA risponderanno ai seguenti criteri:

- rispondenza agli obiettivi suesposti;
- cooperazione tra i partecipanti (imprese, istituti di ricerca) in più di un Paese europeo;
- benefici previsti ed individuati, derivanti dal perseguimento del progetto su una base di cooperazione;
- l'uso di tecnologie avanzate;
- lo scopo di assicurare un progresso tecnologico significativo rispetto al prodotto, al processo o al servizio interessato;
- partecipanti adeguatamente qualificati dal punto di vista tecnico e manageriale;
- un adeguato impegno finanziario da parte delle imprese partecipanti.

### Condizioni generali

1. EUREKA riceverà un sostegno adeguato dai Governi dei Paesi partecipanti e dalle Comunità Europee.

2. Per il successo di EUREKA è essenziale che venga istituita un'ampia area economica, omogenea, dinamica e rivolta verso l'esterno.

3. Il completamento del mercato interno delle Comunità Europee e l'attuazione della Dichiarazione di Lussemburgo tra le Comunità Europee e i paesi EFTA apporteranno pertanto un beneficio ad EUREKA.

In particolare, ciò significa che EUREKA dovrebbe portare ad accelerare gli sforzi in atto per:

- elaborare standard industriali comuni nella prima fase;

- eliminare gli ostacoli tecnici esistenti nei confronti del commercio, tra l'altro tramite il reciproco riconoscimento delle procedure e dei certificati di controllo;
- estendere il sistema alla committenza pubblica (public procurement).

4. Le comunità Europee ed i Governi dei Paesi partecipanti ad EUREKA esamineranno la possibilità di ulteriori misure di supporto per EUREKA.

5. Le azioni condotte nell'ambito di EUREKA verranno eseguite in conformità ai principi della libera concorrenza internazionale.

### **Attuazione e coordinamento dei progetti**

#### **1. I Progetti**

1.1. I progetti EUREKA verranno preparati tramite un intenso scambio di informazioni tra imprese, istituti e ove appropriato potenziali utenti. In questo contesto, la istituzione di fori industriali in alcuni settori potrebbe aiutare ad individuare possibili progetti EUREKA.

1.2. I Governi e la Commissione sosterranno lo scambio di informazioni così da informare tutte le parti interessate dei progetti previsti.

1.3. I progetti EUREKA rappresenteranno il risultato finale delle consultazioni tra le parti in questione. Le imprese/gli istituti interessati realizzeranno i progetti in gruppi scelti da loro stessi.

1.4. Le parti di un progetto EUREKA determineranno la forma di cooperazione in base a requisiti specifici. Le parti saranno parimenti responsabili della determinazione del tipo di gestione del progetto e della fornitura del proprio sostegno dal punto di vista amministrativo.

1.5. Le imprese/gli istituti partecipanti ad un progetto EUREKA finanzieranno il progetto con fondi propri, ricorrendo al mercato dei capitali e con qualsiasi fondo pubblico messo loro a disposizione.

1.6. I Governi dei Paesi delle imprese/degli istituti partecipanti ad un progetto concordato e, laddove risulti appropriato, la Commissione delle Comunità Europee, determineranno la sua conformità agli obiettivi e criteri fissati per EUREKA. Essi, successivamente, informeranno congiuntamente la Conferenza dei Ministri tramite gli Alti Rappresentanti,

riuniti in gruppo. Tale informazione comprenderà la descrizione del progetto, un'analisi della sua conformità agli obiettivi e criteri di EUREKA ed indicherà ogni ulteriore provvedimento che coinvolga terze parti. I progetti che richiedano detti ulteriori provvedimenti potranno essere discussi dagli Alti Rappresentanti su richiesta di uno di essi. Le procedure verranno riesaminate alla luce dell'esperienza acquisita.

1.7. Dopo tale notifica, tuttavia, qualora i partner del progetto lo desiderino, i progetti EUREKA dovrebbero restare aperti ad altre parti.

#### **2. Organizzazione**

2.1 Alla fine di ogni riunione la Conferenza dei Ministri sceglierà il Presidente della riunione successiva. Il Presidente assicurerà il proseguimento del lavoro.

Sarà responsabilità della Conferenza dei Ministri sviluppare ulteriormente la sostanza, le strutture e gli scopi di EUREKA e valutarne i risultati.

2.2 Alti Rappresentanti di ciascuno dei Paesi partecipanti e della Commissione delle Comunità Europee si riuniranno in gruppo, laddove risulti necessario, al fine di assistere la Conferenza dei Ministri nell'adempimento dei suoi compiti e nella preparazione delle sue riunioni, ivi inclusa la preparazione di una nota illustrativa sui progetti da notificarsi alla Conferenza dei Ministri.

Il presidente del gruppo avrà la stessa nazionalità del Presidente della Conferenza dei Ministri

Gli Alti Rappresentanti si accorderanno, in conformità alle rispettive procedure nazionali, per:

- promuovere il necessario flusso di informazioni nel loro Paese;
- organizzare contatti tra le imprese e gli istituti dei Paesi che partecipano ad EUREKA, fornire le informazioni richieste e promuovere l'attuazione dei progetti;
- informare gli altri Alti Rappresentanti ed indicare i settori, le tecnologie, i prodotti o i servizi nei confronti dei quali vi sia un dichiarato interesse a cooperare;
- fornire informazioni agli altri Alti Rappresentanti sulla preparazione dei progetti EUREKA;

- discutere con altri Alti Rappresentanti la soluzione di qualsiasi problema ed effettuare uno scambio di vedute sul finanziamento dei progetti specifici.

2.3 Verrà istituito un piccolo e flessibile Segretariato o gruppo di lavoro EUREKA, sotto la responsabilità della Conferenza dei Ministri EUREKA, per rafforzare la trasparenza e l'efficienza di EUREKA.

Tra i suoi compiti vi saranno quelli di:

- raccogliere e distribuire informazioni, offrendo così i servizi di una "stanza di compensazione" (clearing house);
- assistere le imprese e gli istituti nello stabilimento di contatti con i partner per i progetti EUREKA;
- fornire sostegno alle Riunioni della Conferenza dei Ministri e del Gruppo degli Alti Rappresentanti;
- provvedere alla continuità nei compiti da svolgere.

La composizione del Segretariato dovrà riflettere la partecipazione ad EUREKA di membri CEE e membri non-CEE. Occorrerà tener conto dei rapporti con le Comu-

nità Europee, nonché del possibile appoggio alle industrie dei Paesi partecipanti.

#### **Relazioni tra EUREKA, le Comunità Europee e gli accordi di cooperazione europei esistenti**

1. I progetti EUREKA non sono intesi come sostitutivi della cooperazione tecnologica europea esistente, quali i programmi sponsorizzati dalle Comunità Europee, i progetti COST, CERN ed ESA, i progetti di cooperazione bilaterale o multilaterale o del loro ulteriore sviluppo. Il loro scopo è invece di ampliarli o integrarli.

2. Le Comunità Europee possono partecipare come partner ad EUREKA, ad esempio tramite le loro proprie capacità di ricerca, programmi di ricerca e di sviluppo e strutture finanziarie.

3. La creazione di condizioni generali adeguate all'interno delle Comunità Europee e dei Paesi interessati e di un ambiente che contribuisca alla cooperazione tecnologica rappresenta un prerequisito particolarmente importante per il successo dell'iniziativa EUREKA.

Hannover, 6 novembre 1985

**Legge 11 ottobre 1986, n. 676**

**Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative  
riguardanti il programma EUREKA**

La Camera dei deputati ed il Senato  
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni per la partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 200 milioni annui per il triennio 1986-1988 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI,  
*Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI,  
*Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli. ROGNONI

**Legge 17 febbraio 1982, n. 46****Interventi per i settori dell'economia  
di rilevanza nazionale**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al «Fondo speciale per la ricerca applicata» istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

**Art. 2**

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi tra le imprese industriali;
- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e) nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

- 1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma
- 2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministero vigilante, sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

**Art. 3**

Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.

**Art. 4**

Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al «Fondo speciale per la ricerca applicata» nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgi-